**N. 01112/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 07391/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2012, proposto da:

E. M., rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Maurizio Monterisi in Roma, via Flaminia, 135;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01482/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al riconoscimento dell'infermita' per causa di servizio e del conseguente diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Amerigo Maggi e l'avvocato dello Stato Melania Nicoli;

Ritenuto che

la consulenza tecnica d’ufficio, disposta in primo grado, non è risolutiva, in quanto il professionista che ha redatto la relazione è lo stesso che ha sottoscritto l’atto di dimissioni dall’ospedale civile di Barletta, nel quale compare per la prima volta la diagnosi di “miopericardite” che ha condotto poi alla dispensa dell’appellante dal servizio;

sotto il profilo indicato, è irrilevante l’affermazione del medesimo professionista, che si sarebbe a suo tempo limitato a riportare nel certificato di dimissioni il contenuto della cartella clinica redatta dal primario della divisione (si vedano le osservazioni alle controdeduzioni prodotte dal consulente di parte), giacché il c.t.u. deve non solo essere, ma anche apparire estraneo alla vicenda di cui si controverte;

ritenuto perciò necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm, disporre quanto segue:

alla verificazione provvederà, con facoltà di delega, il direttore della divisione di cardiologia del policlinico militare Celio di Roma;

il verificatore - sulla base della visita medica e dell’esame della documentazione disponibile - accerterà se l’appellante sia o sia stato affetto dall’infermità che ne ha determinato l’inidoneità al servizio (“esiti di miopericardite con iniziali segni di impegno d’organo”) e valuterà se sussista un nesso di causalità tra tale infermità, ove esistente, e le mansioni svolte nell’appartenenza all’Arma dei carabinieri;

la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o, se precedente, dalla sua notificazione;

ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 18 giugno 2013

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni questione in rito, nel merito e sulle spese alla definitiva risoluzione della controversia.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 18 giugno 2013.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)